



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2021/2022**

Comunicato Ufficiale N°**26/CS** del **07/01/2022**

Sommario

RISULTATI	2
GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2
Decisioni del Giudice Sportivo.....	2
Errata corrige CU 24 del 18/12/2022	4

RISULTATI

Elenco risultati

SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 13 Giornata - A			GIRONE F - 13 Giornata - A		
UNIPOMEZIA 1938	- MONTESPACCATO S.R.L.	3 - 2	VASTOGIRARDI	- TRASTEVERE CALCIO A.R.L.	2 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 12 Giornata - A		
TORRES	- VIS ARTENA	0 - 0

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 7 Gennaio 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 12/12/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

LEGNANO SSDARL - LEON SSD A R.L.

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. LEON SSD ARL, con il quale si chiede con il quale si chiede che venga inflitta alla A.C. LEGNANO SSD ARL la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 10, comma 1, CGS, ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima. In particolare, il sodalizio ricorrente incentra le proprie censure: (i) sulla circostanza che l'ultimo fenomeno di precipitazioni con caduta di neve sulla cittadina di Legnano si sarebbe verificato l'8 dicembre 2021, con conseguente imputazione di negligenza A.C. LEGNANO SSD ARL che sarebbe inadempiente all'obbligo, previsto per le società partecipanti al Campionato di Serie D, di "provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle 48 ore precedenti l'inizio della gara".

- Lette le osservazioni difensive fatte pervenire dall' A.C. LEGNANO SSD ARL, con le quali si evidenzia come, da un lato, l'ultimo fenomeno nevoso si sarebbe verificato il 10 dicembre e, dall'altro, come il rinvio della gara sarebbe stato determinato dalla presenza

di ghiaccio, e di non neve, sul manto erboso, in precisa coincidenza con una porzione di terreno di gioco a ridosso della tribuna e che, pertanto, rimaneva in ombra.

- Lette le ulteriori deduzioni della A.C. LEON SSD ARL con cui vengono sostanzialmente ribadite le doglianze già rappresentate.

- rilevato che le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla A.C. LEON SSD ARL vanno ascritte al rango di mere valutazioni, poco aderenti alla realtà dei fatti per come descritti nel referto di gara ed emergenti dagli elementi probatori in atti, atteso che:

a) la gara non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco, atteso che il direttore di gara all'arrivo presso l'impianto sportivo, 90 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio della gara, constatava la presenza di "una lastra di ghiaccio mista a neve che si estendeva di circa 2.5 mt fuori dal terreno di gioco e di circa 10 mt all'interno del terreno di giuoco dalla linea laterale" per l'intera lunghezza del terreno di gioco e che, nonostante il fattivo intervento della società ospitante, il persistere del ghiaccio sul manto erboso non consentiva "di iniziare la gara in sicurezza".

b) Dalle evidenze documentali prodotte dalle parti è possibile rilevare come, di là dal verificarsi di fenomeni nevosi nelle date successive all'8 dicembre 2021, risulta che in tutti i giorni intercorrenti da quella data (in cui il verificarsi di una nevicata è pacifico e incontestato) a quella prevista per la disputa della gara (12 dicembre 2021), le temperature minime si siano attestato sempre al di sotto dei 0 gradi centigradi (raggiungendo i -5C° nella notte tra il 10 e l'11 dicembre) e le massime non abbiano mai superato i 5 gradi centigradi

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara;
- 3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della A.C. LEON SSD ARL

GARE DEL 29/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FRAU ALESSANDRO (TORRES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

NEGRO LORENZO (VIS ARTENA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIANCHI DANIELE (TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIREDDA MARCO (TORRES)

AMMONIZIONE (III INFR)

ODIANOSE EMMANUEL ADE (VIS ARTENA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANNI LORENZO (VIS ARTENA)

GARE DEL 5/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONNI SIMONE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI BATTISTA MATIAS (UNIPOMEZIA 1938)

AMMONIZIONE (III INFR)

PETRICCA MATTIA (MONTESPACCATO S.R.L.) GUADALUPI LUCA (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFR)

LO PORTO ALESSIO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.) VALLE FEDERICO (UNIPOMEZIA 1938)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANTILLI ANDREA (TRASTEVERE CALCIO A R.L.) ILARI EMILIANO (UNIPOMEZIA 1938)

Errata corrige CU 24 del 18/12/2022

Per mero errore di trascrizione, alla voce "Inibizione a carico dirigenti", si legga Motta Sergio (Borgosesia Calcio) inibito sino al 18/01/2022 e non sino al 18/12/2022 come erroneamente riportato.

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 7 gennaio 2022.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Abete)